LEGGE REGIONALE: "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea".

RELATORE : Avv. Enzo SORICE

Onorevole Presidente, Colleghi,

sottopongo questo disegno di legge alla Vostra attenzione per due ordini di motivi: uno che nasce dall'amara constatatazione che allo stato attuale l'Ente Regionale Pugliese Trasporti non è ancota in grado di operare, l'altro che vede una situazione di stasi che interessa gli utenti, i servizi e i dipendenti delle stesse autolinee."

La mancata operatività dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti per il quale non è facile prevedere la data di inizio di effettiva funzionalità, ha determinato un vuoto di interventi che si è verificato già dal gennaio scorso.

Ai sensi della legge n. 18 del 25/7/1973 che autorizzava interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autolinee limitati all'anno 1973, furono operati provvedimenti con un omere presunto di £. 1miliardo e 900 milioni.

In considerazione del fatto che tali oneri dovranno essere ripetuti, che altri servizi sono stati sospesi dai concessionari e sono in corso di affidamento in via precaria e di emergenza monche per il fatto che con l'anno 1974 la Regione dovrà accollarsi anche i maggiori oneri derivanti dall'applicazione per i relativi dipendenti del migliore contratto FENIT in luogo dell'attuale contratto ANAC in conformità dell'orientamento ormai accettato a livello nazionale, con

MARKOUS BEEGRONARIS ARKEOUS REFERENCE

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA E VIABILITÀ

"INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA E DI EMERGENZA
DI SERVIZI DI AUTOLINEA"

Relatore: Enzo SORICE

Art. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza con decreto del Presidente, la Giunta Regionale è autorizzeta ad erogare la som ma di £. 3.000.000.000. La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente arti colo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale di savanzo di gestione degli eserci zi afferenti alle autolinee suddette.

Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precaric dei servizi di au
tolinea potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletar
si a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Tra

sporti e informazione, i quali determineranno le risultanze del l'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese. Gli interventi finanziari saran no subcrdinati all'accertamento del rispetto dei contratti di la voro nazionali, provinciali, azien dali e delle leggi sociali. Su richiesta dell'Azienda affidata ria -corredata di apposita situazione finanziaria alla data di pre sentazione- la Giunta Regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Infor. mazione, può disporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabil<u>i</u> te, ove occorra, con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti dei criteri sopra fissati, sentita la competente Commissione Consilia re.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede me diante prelevamento dell'importo di £.3.000.000.000 mediante l'utilizza zione del Cap. 210 del Bilancio 1974:
"Interventi finanziari per la gestio ne precaria e di emergenza dei servi zi di autolinee del bilancio 1974 con facoltà di utilizzazione dello stanzia mento anche durante gli esercizi suc cessivi per gli oneri di competenza.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combina to disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regio ne Puglia.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di o<u>s</u> servarla e farla osservare come legge de<u>l</u> la Regione Puglia.